

**Regolamento CE 1896/2006 - Procedimento Europeo di ingiunzione di pagamento.**  
***a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter***  
***dirigente Tribunale di Vibo Valentia***

Il regolamento CE 1896/2006 ha istituito il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento con l'intento di "... *semplificare, accentrare, ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati*" (art 1).

Il regolamento in parola prevede che la domanda, la eventuale rettifica, la decisione e l'opposizione, siano effettuati mediante l'utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante.

**Ai sensi della circolare ministeriale DAG02/09/10/2010.0113135.U**

“In merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l'obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai fini della costituzione in giudizio (art, 165 c.p.c.), in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per l'instaurazione del procedimento monitorio.

Le notifiche degli atti, di cui all'articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti.

La cancelleria provvedere invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, che l'atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.

In merito alle spese della procedura, l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n.15 salve le eccezioni di seguito indicate.

Per quanto attiene la disciplina della determinazione del contributo unificato, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore.

Pertanto l'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13.

Per quanto attiene i criteri di determinazione dell'importo dovuto, si ritiene applicabile alla procedura *de qua* quanto previsto dall'articolo 13 comma 3. del Testo Unico per il decreto ingiuntivo.

Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SO ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico.

Si allega il modello dell'invito al pagamento che contiene altresì la precisazione delle modalità di pagamento dall'estero.

Si chiarisce., in merito a tale punto, che il modello standard della domanda di ingiunzione, prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la

procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente.

La guida alla compilazione al modulo subordina l'uso dei diversi metodi di pagamento alla accettazione da parte dell'organo giurisdizionale.

Dovendosi ritenere la normativa comunitaria, sovraordinata alla previsione regolamentare di cui all'articolo 192 del Testo Unico delle spese di giustizia, il quale disciplina modalità utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano, è stata individuata quale modalità per i pagamenti dall'estero, quella mediante bonifico bancario.

La quietanza del pagamento dovrà essere allegata agli atti processuali, in caso di versamento volontario antecedente all'iscrizione a ruolo della causa, ovvero al fascicolo dell'ufficio recupero crediti, nei casi di riscossione ai sensi dell'articolo 248 del Testo Unico.

Gli uffici sono tenuti a verificare che la causale del versamento sia correttamente compilata: in caso di pagamento volontario antecedente all'iscrizione a ruolo, la causale dovrà indicare: "Ufficio giudiziario - dati della parte diversa da quella che effettua il pagamento". Nel caso invece di invito al pagamento, la causale dovrà corrispondere a quanto precisato nel *doc simile* allegato, ovvero "Ufficio giudiziario - Ree. Cred. N. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\*".

Come noto, e come peraltro segnalato da alcuni uffici, al momento dell'iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l'importo di euro 8 a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all'erario per le notifiche a richiesta d'ufficio.

Tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l'articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell'iscrizione a ruolo.

Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l'ufficio procederà alla riscossione dell'importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.

L'ingiunzione di pagamento europea è soggetta all'imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall'ordinamento italiano.

Nulla osta a che la parte usufruisca dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato, come è previsto dal modello standard di domanda, al punto 5.

Il sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (<http://ec.euroim.eu/cjviljustice>) contiene le informazioni per l'utenza diramate dagli Stati membri della Comunità con rinvio, per quanto attiene il regolamento in parola, al sito web dell'Atlante giudiziario in parola.



Ufficio Giudiziario

FAC SIMILE Numero Registro Recupero Crediti \_\_\_\_/\_\_\_\_

Visto il Regolamento CE 1896/2006;

Visti gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia";

SI INVITA

(dati della parte)

con domicilio eletto presso l'Avvocato,

al pagamento, **entro il termine di un mese**, decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di euro (in cifre) (in lettere) per

- o Omesso pagamento del contributo unificato: euro (in cifre) (in lettere)
- o insufficiente pagamento del contributo unificato: euro (In cifre) (in lettere)
- o Omesso pagamento delle anticipazioni forfetarie per le notifiche a richiesta d'ufficio - art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: euro (in cifre) (in lettere)

In relazione alla causa iscritta in data\_\_al Ruolo Generale di questo Ufficio al n. \_\_\_\_\_ / \_ \_ \_ ,

Il pagamento dovrà essere effettuato:

a) se eseguito nel territorio dello Stato Italiano, mediante modello di pagamento F 23, presso gli agenti della riscossione, sportelli bancari o postali, indicando i codici riportati nel fac-simile che si allega;

b) se eseguito fuori del territorio dello Stato Italiano, mediante bonifico bancario, procedura SWIELMT 103 con le seguenti coordinate:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

CAUSALE: (ufficio giudiziario) - ReG. Cred. N.\_\_\_\_/ \_ \_ \_ \_ \*\*

avvertendo che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questo Ufficio la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento che potrà essere inviata per posta, all'indirizzo di questo ufficio giudicarlo, sopra indicato, oppure mediante fax, al seguente numero\_\_

In caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito della domanda di ingiunzione di pagamento e delle spese.

Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'ordinamento italiano, ai sensi dell'articolo 16 comma I-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, prevede che sia applicata, con separato e successivo provvedimento, la sanzione come di seguito Indicata:

- un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto;
- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.

Data

Il responsabile del procedimento

\* da compilarsi solo in caso di elezione di domicilio

\*\* Il responsabile del procedimento dovrà completare la causale in modo che il debitore possa correttamente copiare i dati ivi indicati. Il numero del Registro Recupero Crediti indicato in epigrafe, è il medesimo che viene riportato nella causale, consentendo di rendicontare il pagamento,